



DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448
Fax + 39 040 377 2446
e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 7 marzo 2007

Prot. 6117/PROD.COMM.
Rif. prot. 03.03/106 dd. 20/02/2007
Allegati:

Al Comune di

Oggetto: L.R. 29/2005 – TULPS
Sanzioni per difetto DIA – Obbligo TULPS
esposizione autorizzazione.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti attinenti sia la sanzione da applicarsi in caso di mancata presentazione della denuncia d'inizio attività, sia il permanere, nel settore della somministrazione, dell'applicabilità delle disposizioni di pubblica sicurezza (nello specifico, dell'articolo 180 reg. TULPS, che sancisce l'obbligo di esposizione del titolo autorizzativo).

Innanzitutto, si ribadisce che la denuncia d'inizio attività sostituisce l'autorizzazione nelle prescritte fattispecie di legge: la regola viene espressamente sancita dall'articolo 109, comma 1, della stessa L.R. 29/2005.

Inoltre, si sottolinea che le leggi regionali non possono disporre la disapplicazione delle norme di pubblica sicurezza, le quali pertanto trovano applicazione anche nel territorio del Friuli Venezia Giulia (cfr. sentenza TAR FVG 816/2006).

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr